TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 69-noviesdecies

Attuazione del piano di risanamento e altre misure

Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo' chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle societa' indicate all'articolo 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 puo':

a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;

b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.

Versione in vigore dal 30 novembre 2021, non più in vigore dal 9 gennaio 2026 · versione 104

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	III — Vigilanza
Capo	I — Banche
Sezione	01 — I Misure di intervento precoce
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-69-noviesdecies-attuazione-del-piano-di-risanamento-e-altre-misure/versione/104

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it